



**COMUNE DI CASTROLIBERO**  
**(Provincia di Agrigento)**

Prot. 8450  
DEL 28/11/2013

*Ai Responsabili di P.O.*

*e p.c. Al Sig. Sindaco*

**SEDE**

**OGGETTO: Novità in materia di D.U.R.C.**

Il recente decreto del fare (D.L. n. 69/2013), convertito con Legge n. 98/2013 ed entrato in vigore il 21 agosto 2013, introduce rilevanti semplificazioni - per le amministrazioni aggiudicatrici - in tema di validità ed utilizzo del Durc.

**1. Le semplificazioni relative al DURC**

L'art. 31 del c.d. decreto del fare (D.L. n. 69/2013), convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 98 entrata in vigore il 21 agosto 2013, ha introdotto rilevanti semplificazioni in tema di DURC. La funzione/definizione del documento in argomento viene ben rammentata dall'AVCP. Secondo l'organo di vigilanza "il Documento Unico di Regolarità Contributiva è un certificato unico che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture".

Primo rilevante chiarimento - in tema di semplificazione - è contenuto nel comma 2, lett. a) e b) dell'articolo citato, che puntualizza l'obbligo della stazione appaltante di acquisire d'ufficio il documento in argomento attraverso l'ente abilitato al rilascio.

**2. In caso di DURC irregolare**

Il comma 3 dell'art. 31 del decreto del fare si concentra sulla circostanza in cui - acquisito il DURC - emerga da questo l'esistenza di irregolarità. Il comma in parola, che non si innesta nell'art. 38 ma contiene un rinvio al Regolamento attuativo del Codice degli appalti, abilita le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, gli altri soggetti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti **devono trattenere** "dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza" e procedere al versamento diretto "agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile". La recente disciplina ha trovato anche recente legittimazione nell'intervento della Corte dei Conti - sezione della Valle d'Aosta che, con deliberazione n. 18/2013 - in sede di controllo preventivo su schemi di regolamento di concessione di contributi - ha avuto modo di chiarire come "nel caso di erogazione di contributi in

*favore delle imprese, è necessario considerare quanto disposto, in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC), dall'art. 31 del D.L. n. 69/2013, come integrato dalla legge di conversione n. 98/2013, nella parte in cui (commi 8-bis e 3) prevede che, in relazione a inadempienze contributive di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione di un contratto, i soggetti pubblici che erogano sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere trattengono l'importo corrispondente all'inadempienza".*

### **3. I casi in cui occorre acquisire il DURC**

Il comma 4 dell'art. 31 si sostanzia nella elencazione dei casi in cui il soggetto interessato deve acquisire il DURC. In particolare la norma prevede che:

*"Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:*

*a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;*

*b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;*

*c) per la stipula del contratto;*

*d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;*

*e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale".*

### **4. La validità (temporale) del DURC**

A differenza dell'originaria previsione contenuta nel decreto legge (180 giorni), **la legge di conversione fissa il termine generale di validità del documento in 120 giorni dal rilascio.**

In particolare, detta validità – come rilevato nella Circolare INAIL del 20 settembre 2013 *"Primi adeguamenti effettuati con il rilascio della versione 4.0.1.28 dell'applicativo Sportello unico previdenziale"* - è relativa ai:

*"a) contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 31, comma 5, primo periodo);*

*b) fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale (art. 31, comma 8-ter);*

*c) lavori edili tra soggetti privati, fino al 31 dicembre 2014 (art. 31, comma 8-sexies)".*

**Rilascio che deve avvenire entro 30 giorni.**

I responsabili di P.O. sono tenuti ad attenersi a quanto previsto dalla presente normativa e ad assicurarsi che il personale assegnato venga a conoscenza del contenuto della presente nota.

Si dispone che la presente direttiva venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente – Sez. Amministrazione Trasparente - a cura dell'ufficio segreteria.

Castrofilippo, 28.11.2013

**Il Segretario Generale**  
**Avv. Marcello Restivo**

